

previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dita',  
vecchiaia e superstiti - pensioni - cumulabilita'- Diritto alla  
pensione supplementare ex art. 5 della l. n. 1338 del 1962 -  
Conseguibilita' solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente -  
Titolari di pensione presso la gestione separata - Esclusione -  
Fondamento.

Ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, hanno facolta' di  
chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico  
dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i  
superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di  
trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di  
lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione  
vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione  
(diretta o di reversibilita') presso la gestione separata di cui  
all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, senza possibilita' di  
estendere loro quanto stabilito dall'art. 1 del d.m. n. 282 del 1996,  
che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento  
pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche  
iscritti alla gestione separata, e che avendo versato a quest'ultima  
contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno  
diritto alla pensione supplementare in base al citato art. 5, a carico  
tuttavia della gestione separata.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24137 del 30/10/2020 (Rv.  
659282 - 01)

**corte**

**cassazione**

**24137**

**2020**